



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione**  
**Diritti di Cittadinanza e coesione sociale**

Il Direttore

Prot. n. AOOGR/

Data

Oggetto: Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico.

Ai Direttori Generali  
Azienda USL Toscana Centro  
Azienda USL Toscana Nord Ovest  
Azienda USL Sud Est

Ai Direttori Generali  
delle Aziende Ospedaliere Universitarie

L'entrata in vigore del Dlgs 142/2015, di recepimento della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e le disposizioni del Dlgs n. 150/2015 che, in particolare, all'art.19, introducono una nuova definizione di "disoccupato", pongono alcune criticità applicative relative al riconoscimento dell'esenzione dalla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo.

Si ritiene, pertanto, opportuno, con riferimento all'applicazione della circolare regionale 1/2015, fornire le seguenti precisazioni.

In base al Dlgs 142/2015, art. 22, il permesso di soggiorno per richiesta asilo, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Per effetto della suddetta norma, l'esenzione dal ticket riconosciuta dalla circolare del Ministero della sanità n. 5/2000, nel periodo in cui ai richiedenti asilo è interdetto lo svolgimento di un regolare rapporto d'impiego, opererebbe esclusivamente nei primi 60 giorni dalla richiesta di asilo.

Il Dlgs n. 150/2015, all'art. 19 ridefinisce la condizione di disoccupazione e stabilisce che, ai fini dell'accesso alle prestazioni di carattere sociale, la condizione di disoccupazione, come richiamata nelle vigenti normative nazionali e regionali, deve intendersi riferita alla condizione di non occupazione svincolata, per la fruizione di tali prestazioni, dall'adempimento connesso alla registrazione presso i centri per l'impiego,

Tale accezione contrasta con la definizione delineata dalla vigente normativa in materia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base alla quale, è considerato disoccupato chi abbia perso un'attività di lavoro dipendente, sia attualmente non occupato ed iscritto al centro per l'impiego così da escludere dal diritto all'esenzione coloro che non abbiano mai svolto attività lavorativa, i cd. "inoccupati", nella quale categoria, rientrano anche i richiedenti asilo che, dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda di asilo, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa.

Ciò premesso, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero della salute che

consentano di pervenire ad un'interpretazione univoca delle disposizioni in esame, in linea con le vigenti indicazioni regionali, si conferma l'esenzione dal pagamento del ticket (previa dichiarazione di indigenza) in favore dei richiedenti asilo per un periodo massimo di 12 mesi dalla presentazione della domanda precisando che l'esenzione opera, in assimilazione ai cittadini disoccupati, fino a due mesi dalla presentazione della richiesta e prosegue, per il restante periodo, in favore dei richiedenti privi di un rapporto d'impiego o che, pur svolgendo attività lavorativa, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Tale limite, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, è pari ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

Ai fini della prosecuzione dell'esenzione, gli interessati sono tenuti ad autocertificare la condizione di inattività lavorativa o lo svolgimento di attività a scarso reddito.

Per semplificare le procedure amministrative di riconoscimento e di registrazione dell'esenzione, da intendersi estesa anche al contributo per la digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini, è individuato il seguente codice regionale che ne consente la specifica identificazione: cod. E93 "Cittadini stranieri richiedenti asilo politico "

Cordiali saluti

Il Direttore  
Dr.ssa Monica Piovi